

COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 15 del 05-05-2022

OGGETTO: Presa d'atto della delibera della Giunta Comunale n. 16 del 01/04/2022 avente per oggetto: "Individuazione dello schema per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente."

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di maggio alle ore 19:30 nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** il Consiglio Comunale:

Cognome e nome	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	P
ARRISIO UMBERTO	P
BEZZI ANGELO	P
MILANI FABIO	A
MONDORI PAOLO AMEDEO	A
PICIOTTI ANDREA	P
SGUAZZOTTI MARCO	A
VANDONE MATTIA	A
VARINI FRANCO GIUSEPPE	P
Totale	7 Presenti 4 Assenti

Partecipa il vice segretario comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Presa d'atto della delibera della Giunta Comunale n. 16 del 01/04/2022 avente per oggetto: "Individuazione dello schema per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente."

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 01/04/2022, avente per oggetto: "Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente.", debitamente esecutiva;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue:
“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]”;

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare “modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*;

CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente Deliberazione non è noto il soggetto a cui è affidato il ruolo di Ente Territorialmente Competente per l'anno 2022 e che quindi siano da ritenere implicitamente assegnate ai Comuni le funzioni ad esso spettanti;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di indirizzo, nel caso specifico la Giunta Comunale, che come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *“[...] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco*;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *“la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto*

di servizio”;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1.1.2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello schema regolatorio Schema I: Livello qualitativo minimo;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “livello qualitativo *minimo*”;

Tutto ciò premesso e considerato;

Presa cognizione dei qui uniti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 – 1^a comma – del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di disporre che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato gestione dei rifiuti urbani secondo lo “*Schema I: Livello qualitativo minimo*” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., è stata determinata con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 01/04/2022.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 15 del 05-05-2022 avente per oggetto Presa d'atto della delibera della Giunta Comunale n. 16 del 01/04/2022 avente per oggetto: "Individuazione dello schema per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente."..

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Annachiara Nebbia)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 11-05-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, lì 11-05-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 11-05-2022 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 11-05-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Fazia Mercadante